

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 582 del 21 aprile 2015

**Distretti industriali. Approvazione "Disposizioni operative in merito al procedimento istruttorio per l'ammissibilità del soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto industriale". L.R. 30 maggio 2014, n. 13.**

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si approvano le "Disposizioni operative in merito al procedimento istruttorio per l'ammissibilità del soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto industriale". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6, comma 1.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese", la Regione Veneto, nell'ambito delle competenze regionali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e tenuto conto del principio di concertazione con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale anche per la creazione di ecosistemi di business a favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell'occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e dell'avviamento di nuova imprenditorialità individuando il distretto industriale, la rete innovativa regionale e l'aggregazione di imprese.

La stessa legge, all'articolo 2, definisce il distretto industriale: "*un sistema produttivo locale, all'interno di una parte definita del territorio regionale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per l'economia*" e, all'articolo 6, 1° comma, stabilisce che: "*Le imprese aderenti a ciascun distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche*", mentre al successivo 2° comma prevede che: "*Il soggetto di cui al comma 1, debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi dell'articolo .*

Con provvedimento n. 2415 del 16 dicembre 2014, la Giunta Regionale ha individuato i distretti industriali del Veneto in conformità con quanto disposto all'articolo 3, definendone l'ambito geografico e settoriale di ciascun distretto industriale. Necessita ora procedere alla definizione delle disposizioni operative atte all'identificazione delle forme giuridiche da ritenersi idonee ai fini della proposizione, da parte delle imprese facenti parte di ciascun distretto industriale, del soggetto giuridico in grado di rappresentare il distretto industriale nei rapporti con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonché di quelle atte a regolamentare il procedimento istruttorio delle istanze pervenute. Tale soggetto, individuato in una delle forme previste dal codice civile e riconosciuto formalmente dalla Giunta Regionale, ha il compito di raccogliere e presentare i progetti di intervento alla Regione quando ciò sia previsto da atti normativi o amministrativi in conformità alle modalità indicate all'articolo 8 della stessa normativa regionale di riferimento.

Ciò premesso, si propone l'approvazione delle modalità operative individuate nell'**Allegato A)** "Disposizioni operative connesse al procedimento istruttorio per l'ammissibilità del soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto industriale", parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le Leggi Regionali 30 maggio 2014, n.13 e 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2. co. 2;

le proprie deliberazioni n. 112 del 19 gennaio 2001, n. 3418 del 30 dicembre 2010, n. 2415 del 16 dicembre 2014;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le modalità operative individuate nell'**Allegato A)** "Disposizioni operative connesse al procedimento istruttorio per l'ammissibilità del soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto industriale", parte integrante del presente provvedimento, in attuazione della Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa l'approvazione della modulistica necessaria all'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.